



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 162

della Giunta comunale

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il giorno 04.07.2022 ad ore 08.45 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
vicesindaco **Stanchina Roberto**
assessore **Baggia Monica**
e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
Franzoia Mariachiara
Maule Chiara

Assenti: assessore **Facchin Ezio**
e assessori **Panetta Salvatore**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la vicesegretaria generale Debiasi Franca.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/184 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

visto il documento denominato "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici" approvato con deliberazione di Giunta comunale 30.03.2015 n. 56 e da ultimo modificato con deliberazione di Giunta comunale 25.10.2021 n. 251;

rilevato che i suddetti "Criteri tecnici" individuano i servizi a tariffa resi o regolati dall'Amministrazione comunale, suddividendoli in:

- servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati;
- servizi istituzionali resi in regime di monopolio o di concorrenza monopolistica e non coperti da entrate tributarie o da entrate disciplinate da norme di settore;
- servizi a valenza sociale ovvero di pubblica utilità;

preso atto che i servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali comprendono le attività, non necessariamente riconducibili a beni meritori, che vengono poste in essere a richiesta dell'utente e che trovano in altri operatori, imprese private od organismi endogeni al sistema della Pubblica Amministrazione, servizi alternativi e succedanei in grado di appagare, anche in modo difforme, gli stessi bisogni dei cittadini/utenti;

atteso che rientrano nei servizi offerti in concorrenza i servizi senza particolari priorità sociali (individuati come tali dalla Giunta comunale) che, di norma, sono disponibili sul mercato; essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) i servizi cimiteriali (trasporti funebri e onoranze funebri);
- b) i servizi di riproduzione di atti non istituzionali;
- c) la concessione in uso di immobili, porzioni di immobili e locali;
- d) i servizi speciali di igiene urbana;
- e) il servizio di rimessaggio di caravan e autocaravan e l'utilizzo area attrezzata sosta camper - il servizio di rimessaggio di biciclette;

rilevato che per i servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali, i "Criteri tecnici" sopra menzionati prevedono che, fermo restando il criterio generale di allineamento ai prezzi correnti di mercato delle relative tariffe, è previsto un grado di copertura minimo del 100% del costo economico tecnico che l'Amministrazione comunale deve sostenere per la produzione del servizio medesimo;

visto il documento "Attribuzioni delle strutture organizzative", approvato con deliberazione della Giunta comunale 27.06.2022 n. 156, che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento organico generale del personale, attribuisce al Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali la competenza di predisporre i provvedimenti amministrativi per la definizione delle tariffe sulla base delle proposte formulate dai singoli Servizi;

preso atto che tali provvedimenti, circoscritti alle sole tariffe non disciplinate da specifiche normative di settore (nelle quali sono già previsti criteri propri sulla base dei quali determinare le medesime), sono predisposti dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali a seguito dell'istruttoria condotta dai Servizi di merito, secondo le indicazioni contenute nel citato documento "Determinazioni di politica tariffaria. Criteri tecnici";

vista la deliberazione di Giunta comunale 26.04.2022 n. 86 con la quale è stato disposto di affidare a Trentino Mobilità S.p.a. la gestione dei ciclobox di nuova realizzazione, secondo le modalità di cui alla convenzione per l'esercizio del servizio della sosta e altri servizi connessi con la mobilità urbana, stipulata tra il Comune di Trento e Trentino Mobilità S.p.a.;

considerato che con la medesima deliberazione, tra le altre cose, sono stati anche forniti gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei ciclobox e, nello specifico:

- sono state ampiamente illustrate le motivazioni alla base delle proposte di intervento sul sistema tariffario, riconducibili in particolare alla necessità di provvedere ad una razionale regolamentazione finalizzata alla fruizione ordinata e adeguata dei cicloparcheggi, nonché ad una maggiore copertura degli oneri conseguenti alla gestione dei medesimi (riducendo il relativo deficit);

- è stata dettagliatamente definita la nuova struttura tariffaria sperimentale;
- è stata demandata l'introduzione della nuova struttura tariffaria sperimentale a successivo provvedimento, da adottare quando note le tempistiche per la messa in esercizio dei nuovi ciclobox e per l'implementazione delle misure di adeguamento degli accessi per le strutture esistenti;

vista la relazione prot. n. 173238 di data 20.06.2022 con la quale il Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, richiamando la citata deliberazione n. 86/2022, comunica l'avvenuta individuazione, d'intesa con la società Trentino Mobilità S.p.a., delle date di attivazione dei ciclobox di nuova realizzazione e di quelli esistenti, a seguito di adeguamento delle strutture degli accessi, e precisamente:

- 15.07.2022 per i ciclobox di nuova realizzazione (Parcheggio Monte Baldo, parcheggio San Severino, parcheggio via Canestrini, Piedicastello, parcheggio ospedale S. Chiara, via Untervegher, parcheggio via Bartali);
- 15.08.2022 per i cicloparcheggi esistenti (via Dogana, Area ex Zuffo e via Saluga);

rilevato che, in merito alle tariffe oggetto della presente, la Struttura di merito propone la seguente manovra tariffaria:

- eliminare la suddivisione tra i diversi cicloparcheggi, prevedendo pertanto un'unica categoria denominata "Servizio di rimessaggio biciclette". Si ritiene, infatti, opportuno stralciare qualsiasi riferimento al nome dei cicloparcheggi in quanto, non solo la tariffa viene unificata ma, essendo i cicloparcheggi strutture modulari facilmente smontabili e rimontabili, gli stessi potrebbero subire variazioni nella localizzazione;
- fissare in euro 81,97 (corrispondente ad un importo di euro 100,00 al lordo dell'i.v.a.) la tariffa riferita all'abbonamento annuale per il Servizio di rimessaggio biciclette. Per quanto riguarda i cicloparcheggi esistenti, lo scostamento tra la tariffa netta già approvata per l'anno 2022 e la tariffa di cui alla presente manovra è pari a euro 40,99 relativamente al parcheggio protetto biciclette di via Dogana e ex Lavatoio Saluga e ciclobox e a euro 73,77 per il parcheggio di attestamento Zuffo;
- quantificare in euro 8,20 (corrispondente ad un importo di euro 10,00 al lordo dell'i.v.a.) la tariffa riferita all'abbonamento mensile per il Servizio di rimessaggio biciclette. Relativamente ai cicloparcheggi esistenti, lo scostamento tra la tariffa netta già approvata per l'anno 2022 e la tariffa di cui alla presente manovra è pari a euro 2,46 per il parcheggio protetto biciclette di via Dogana e ex Lavatoio Saluga e ciclobox, mentre per il parcheggio di attestamento Zuffo la tariffa mensile è di nuova introduzione.

Si rileva che la gestione dei cicloparcheggi, con l'applicazione del vigente sistema tariffario, ha comportato per l'anno 2021, come indicato nel consuntivo di gestione di Trentino Mobilità S.p.a., un ammontare di costi di gestione (per energia elettrica, acqua, pulizie, manutenzione e personale) superiore a quello dei ricavi, con conseguente deficit di gestione;

- confermare la tariffa giornaliera / 24 h di euro 1,64 (corrispondente ad un importo di euro 2,00 al lordo dell'i.v.a.) per il Servizio di rimessaggio biciclette in tutti i cicloparcheggi esistenti, applicando la medesima tariffa anche a quelli di nuova istituzione;
- eliminare la gratuità per gli utenti abbonati al trasporto pubblico locale, posto che la gratuità del servizio per gli abbonati al trasporto pubblico comporta, in diversi casi, la preferenza per la sottoscrizione di un abbonamento annuale a questo, anziché di uno specifico abbonamento per i cicloparcheggi, considerata la convenienza delle tariffe del trasporto pubblico locale per determinate categorie. Inoltre, la disponibilità gratuita del servizio determina una minore responsabilizzazione rispetto all'utilizzo adeguato dei cicloparcheggi, nei quali si constata un frequente sovra utilizzo e lo stallo delle biciclette per periodi di tempo prolungati, con conseguente disservizio;

considerato che, come si evince dalla lettera e) dell'elenco dei servizi sopra riportato, il servizio di rimessaggio biciclette rientra nei servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali;

richiamata, pertanto, la deliberazione di Giunta comunale 25.10.2021 n. 250, con la quale sono state approvate le tariffe per l'anno 2022 dei servizi offerti in concorrenza con altri operatori pubblici o privati senza particolari priorità sociali;

evidenziato che la revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente ha determinato la modifica delle competenze poste in capo a molte Strutture e, conseguentemente, anche la relativa denominazione;

considerato che, a seguito di tale revisione, la competenza in ordine all'approvazione delle tariffe di cui alla Tabella "Servizio di rimessaggio caravan e autocaravan e utilizzo area attrezzata sosta camper - Servizio di rimessaggio biciclette" è stata posta in capo al

Progetto Mobilità e rigenerazione urbana, anziché al Servizio Sostenibilità e transizione ecologica; preso atto che, pertanto, si rende necessario, in questa sede, provvedere ad aggiornare la denominazione della Struttura competente riportata in calce alla Tabella tariffaria E - "Servizio di rimessaggio caravan e autocaravan e utilizzo area attrezzata sosta camper - Servizio di rimessaggio biciclette", ora denominata Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;

precisato che le tariffe, rilevanti i.v.a., che si propongono di approvare sono state calcolate al netto dell'i.v.a., al fine di evitare disfunzioni nel caso di eventuali variazioni dell'aliquota che dovessero intervenire in corso d'anno;

ritenuta congrua la determinazione tariffaria dei servizi oggetto d'analisi con il presente atto deliberativo le cui misure risultano dall'Allegato n. 1, dato dal Quadro generale e dalla Tabella E, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;

visto l'art. 9bis "Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria" della Legge provinciale 15 novembre 1993 n. 36 "Norme in materia di finanza locale" che contempla la possibilità di adottare provvedimenti in materia tariffaria anche nel corso dell'esercizio finanziario, successivamente all'adozione del bilancio di previsione, in varie circostanze, tra le quali l'istituzione di un nuovo servizio pubblico locale e la presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi;

richiamato l'art. 1, comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 secondo il quale, in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera g) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., stante la necessità di approvare le tariffe in tempo utile per la messa in esercizio dei ciclobox di nuova realizzazione;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, le tariffe relative al "Servizio di rimessaggio caravan e autocaravan e utilizzo area attrezzata sosta camper - Servizio di rimessaggio biciclette", di cui all'Allegato n. 1, costituito dal Quadro generale e dalla specifica Tabella E, nel quale si richiama la presente, che firmato dalla Vicesegretaria generale forma parte integrante ed essenziale della deliberazione medesima;
2. di stabilire che le modifiche tariffarie trovano applicazione dal 15.07.2022 per i ciclobox di nuova realizzazione (Parcheggio Monte Baldo, parcheggio San Severino, parcheggio via Canestrini, Piedicastello, parcheggio ospedale S. Chiara, via Untervegher, parcheggio via Bartali) e che le tariffe di cui all'Allegato n. 1 saranno applicabili anche ad eventuali nuovi ciclobox che saranno realizzati in futuro e dal 15.08.2022 per i cicloparcheggi esistenti (via Dogana, Area ex Zuffo e via Saluga);
3. di confermare quant'altro previsto nella propria deliberazione 25.10.2021 n. 250, non modificato con la presente deliberazione;
4. di dare atto che le tariffe approvate con il presente provvedimento si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006;
5. di dichiarare che le entrate derivanti dall'applicazione delle citate tariffe per l'anno 2022 risultano essere esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2022;
6. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1.

LA VICESEGRETARIA GENERALE
f.to Debiasi

IL PRESIDENTE
f.to Ianeselli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 04.07.2022

la Vicesegretaria generale
f.to Dott.ssa Franca Debiasi



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 184 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 30 giugno 2022

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 184 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: DETERMINAZIONI DI POLITICA TARIFFARIA. CRITERI TECNICI. POLITICA TARIFFARIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DEI SERVIZI OFFERTI IN CONCORRENZA CON ALTRI OPERATORI PUBBLICI O PRIVATI SENZA PARTICOLARI PRIORITÀ SOCIALI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.06.2022